



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Via XVII Aprile n.1 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (Bologna)

TEL. 051 941127 C.M. BOIC86500D

Codice Fiscale: 82003690375 - Cod. Univoco Fatturazione: UF9E9F

e-mail: boic86500d@istruzione.it pec: boic86500d@pec.istruzione.it sito web: www.iccspt.edu.it

Castel San Pietro Terme, 18 novembre 2019

Ai genitori degli alunni iscritti alla Secondaria di I grado
Ai Docenti dell'I.C. di Castel san Pietro Terme
All'albo

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I grado.

Si ricorda che nel corrente anno scolastico trovano piena applicazione le disposizioni sulla validità dell'a.s. per la valutazione finale degli alunni contenute nell'art. 5 del D.Lgs. n. 62/2017 che recita:

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

- 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
- 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*
- 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.*

Il Collegio dei Docenti ha deliberato che possono essere ammesse deroghe al limite delle presenze ai fini della validità dell'anno scolastico per i seguenti motivi

- 1) motivi di salute certificati;
- 2) motivi sportivi, certificati da federazioni avvalorate dal CONI;

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



- 3) motivi familiari comunicati per iscritto dal genitore o dai genitori alla Scuola, supportati da documentazione dei Servizi Sociali del Territorio o referenti ASL del territorio ;
- 4) motivi di ricongiungimento familiare in caso di famiglie straniere con dichiarazione della famiglia.

La deroga si intende come scomputo, dal totale delle ore di assenza, delle ore rientranti nella casistica indicata. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà normalmente conteggiata ai fini dell'esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Si fa presente che nel calcolo delle assenze debbono essere computati sia gli ingressi posticipati sia le uscite anticipate effettuate su richiesta da parte degli alunni e/o delle famiglie. I coordinatori di classe cureranno durante l'anno l'accertamento delle ore di assenza effettuate dagli studenti e la relativa comunicazione alle famiglie nei casi potenzialmente più critici, utilizzando lo specifico modello.

L'accertamento e l'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato deve essere verbalizzata e deliberata dal consiglio di classe.

ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO E LIMITE MAX ORE DI ASSENZA

Ore settimanali	Orario annuale	Limite massimo delle ore di assenza
30	990	247

La presente nota, comunicata tramite pubblicazione sul sito web dell'Istituto, conserva la sua validità per l'intero anno scolastico 2019/20 e, se non annullate da altre disposizioni, anche per gli anni scolastici successivi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Silvia Palladini